



TRIBUNALE DI LODI

Il Giudice delegato,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14 ter Legge n. 3/2012 depositata in data 23/2/2017, con la documentazione ivi allegata;

viste le relazioni integrative depositate in data 2/3/2017 con la documentazioni ivi allegata;

rilevato che:

1.1. la domanda è stata proposta al Tribunale territorialmente competente avendo i debitori la loro residenza nel Comune di Senna Lodigiana, rientrante nel circondario del Tribunale di Lodi;

1.2. la domanda promana da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile né a fallimento, né a concordato preventivo;

1.3. parte ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio prontamente liquidabile e la complessiva esposizione debitoria;

1.4. la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;

rilevato che:

2.1. sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, e di tutti i beni del debitore, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia con l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato dello stato di famiglia;



2.2. preso atto che parte ricorrente non è tenuta alla presentazione delle "dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni";

2.3. preso atto che il debitore ha attestato l'insussistenza di "eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni";

2.4. è stato depositato l'inventario di tutti i beni del debitore, con le specifiche indicazioni sul possesso dei beni immobili e delle cose mobili;

rilevato che il piano prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore;

rilevato che la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contiene:

3.1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

3.2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

3.3. il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;

3.4. l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

3.5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione;

rilevato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinquies* Legge n. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

quale liquidatore il dott. 

DISPONE



- 1) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi;

ORDINA

- 1) la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
- 2) al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 3) ordina il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Lodi, 3 marzo 2017

Il Giudice Delegato
(Dott. Stefania Calò)

